



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA PRESIDENZA

PROT. 2602/2020

Perugia, 9 aprile 2020

Al Dirigente UNEP
Dott.ssa Roberta Antonelli
SEDE

OGGETTO: Quesito interpretativo relativo all'art. 197, comma 3, T.U. Spese di Giustizia.

Con riferimento alla Sua nota, pervenuta il 6/4 u.s., concernente l'oggetto, si comunica che, in attesa di eventuali diverse determinazioni ministeriali, non si ritiene possibile considerare estesa al termine di cui all'art. 197-comma 3 del D.P.R. n. 115/2002 la sospensione prevista dall'art. 83-comma 2 del D.L. n. 18/2020, non trattandosi, a parere dello scrivente, di un "*termine procedurale*".

Pertanto, si ritiene opportuno, per le ragioni da Lei correttamente individuate, continuare a gestire il servizio "restituzione esecuzioni" con le modalità attuali (senza necessità di prenotazione), almeno allo stato e salva eventuale diversa determinazione in base alle esigenze, anche logistiche, che si dovessero presentare nel prossimo periodo.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Mario Vincenzo D'Aprile
(firma digitale)

D'APRILE MARIO VINCENZO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
09.04.2020 14:55:01 UTC

Ordine degli Avvocati di Perugia

Ill.mo Signor

Presidente della Corte di Appello di Perugia

Dott. Mario Vincenzo D'Aprile

A mezzo pec

e p.c.

Dott.ssa Roberta Antonelli

Dirigente UNEP Corte di Appello di Perugia

A mezzo pec

Illustrissimo Presidente Mario Vincenzo D'Aprile,

come già anticipato informalmente sia a Lei che alla Dirigente UNEP dr.ssa Antonelli, Le rappresento - con lo spirito di leale e fattiva collaborazione istituzionale che ha sempre caratterizzato il rapporto tra Corte d'Appello, UNEP e Ordine - come successivamente all'11.05.2020, ovvero dopo l'avvio della c.d. "fase 2" dell'emergenza epidemiologica Covid-19, alcuni iscritti si siano rivolti a questo Consiglio per segnalare un apparente disservizio venutosi a creare subito dopo il c.d. lockdown.

In particolare, è stata riferita a questo Consiglio la mancata restituzione di somme (spesso irrisorie) risultate in eccesso rispetto all'anticipazione spese effettuata per il compimento di atti esecutivi richiesti prima del 9 marzo 2020, sulla base del disposto di cui all'art. 197, comma 3, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, secondo cui: *"Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese"*.

Analoga problematica si sarebbe verificata anche in relazione alla restituzione delle somme, questa volta integrali (di importi, comunque, sempre molto contenuti), versate per atti esecutivi che non erano stati potuti eseguire proprio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Le ragioni della mancata restituzione troverebbero fondamento nella tardiva richiesta presso gli Uffici NEP da parte dei Collegghi, avvenuta subito dopo l'avvio della fase 2, stante il decorso del termine di 30 giorni previsto dal comma 3 del citato art.197 D.P.R. n.115/2002, ritenuto non processuale e, quindi, non assoggettato alla sospensione disposta dall'art. 83 d.l. 17.3.2020, n. 18.

Esaminata la questione, il Consiglio ritiene però non condivisibile tale interpretazione.

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 075/5724254 - Fax 075/5730788

Ordine degli Avvocati di Perugia

Esaminata la questione, il Consiglio ritiene però non condivisibile tale interpretazione.

Ed invero, vi è stato blocco totale degli spostamenti geografici imposto dai vari dpcm succedutisi nel tempo al fine di contenere l'epidemia, il quale non solo impediva il varco del territorio comunale ma, addirittura, impediva gli spostamenti all'interno di detto territorio se non per "comprovate esigenze lavorative" (cfr. decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 e 9 marzo 2020).

In perfetta aderenza alla legislazione emergenziale, lo stesso Presidente della Corte d'Appello di Perugia con propri decreti prot. n.2088/2020 dell'11.3.2020, prot. n. 2107/2020 dell'11.3.2020, prot. n. 2321/2020 del 21.3.2020 e prot. n. 2653/2020 del 14.4.2020 ha disposto che: a) l'accesso presso gli Uffici N.E.P. doveva ritenersi consentito nei soli casi "urgenti" e per "attività indifferibili"; b) "il personale dell'UNEP di Perugia è autorizzato a rinviare a data ravvicinata gli atti di esecuzione di sfratto, pignoramento e gli altri atti di esecuzione. Da tali misure, è derivato un'ulteriore restrizione delle possibilità di accesso degli Avvocati all'UNEP a soli limitatissimi casi di urgenza ed indifferibilità.

In questo quadro, caratterizzato dalla evidente impossibilità di regolare funzionamento dell'UNEP di Perugia giustificato dalla copiosa mole di legislazione d'urgenza emanata per fronteggiare la pandemia, ad avviso del Consiglio, avrebbero potuto e dovuto trovare applicazione alternativamente le seguenti soluzioni interpretative.

A) Considerata la "Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari" prevista dal D.Lgs. 9.4.1948, n. 437, secondo cui: "Art. 1 - Qualora gli Uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli Uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti Uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente" e "Art. 2 - L'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale", dato il sostanziale blocco della giustizia sino alla data del 11.5.2020, il termine di 30 gg. fissato dall'art.197, comma 3, D.P.R. n.115/2002 avrebbe dovuto ritenersi decorrente a far data dal giorno successivo e, quindi, con scadenza 10.06.2020.

B) Qualificata la relazione che intercede tra il soggetto richiedente il rimborso e l'Ufficiale Giudiziario - inteso quale dipendente pubblico con funzioni di ausiliare dell'ordine giudiziario ex art.1 D.P.R. 15.12.1959, n. 1229 -in termini di procedimento amministrativo, assoggettare lo stesso al regime di "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" fino alla data del 15.5.2020 così come disposto dall'art. 103, comma 1, d.l. 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2020, n. 27, e ss.mm.

Da ultimo, per quanto questo possa valere, si segnala come in altri Uffici NEP risulterebbe aver trovato una diversa applicazione la decorrenza del termine ex art. 197, co. 3, T.U. 115/2002

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine di Perugia, nella seduta consiliare di ieri, ha deliberato di sottoporre alla Sua cortese attenzione la questione segnalata dagli iscritti affinché possa essere eventualmente riesaminata tenuto anche conto delle osservazioni sopra svolte.

Perugia, 12 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Stefano Tentori Montalto

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 075/5724254 - Fax 075/5730788



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
PRESIDENZA

Piazza Matteotti n. 22 – 06122 Perugia – Tel.: 075/54051
e-mail: ca.perugia@giustizia.it; pg.perugia@giustizia.it

Prot. 5182/2020

Perugia, 14 luglio 2020

Ai Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Perugia

OGGETTO: Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 197, comma 3, T.U. Spese di Giustizia.

Con riferimento alla Sua nota in data 12/6 u.s., concernente l'oggetto, Le comunico che non ritengo possibile, nel caso in questione, utilizzare le previsioni contenute nel D.Lvo n. 437/1948.

Trattasi, infatti, di previsioni riferite alle ipotesi in cui gli Uffici giudiziari “*non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale*”, mentre, nella specie, l'UNEP di Perugia (come gli altri UNEP del distretto) ha funzionato regolarmente, sia pure con accessi contingentati, provvedendo a restituire le somme percepite in eccedenza, ex art. 197-comma 3 D.P.R. n. 115/2002, a tutti i numerosi legali che le hanno richieste tempestivamente.

Riguardo, poi, all'ipotesi di ritenere applicabile la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83-comma 2 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, ovvero all'ipotizzata applicabilità dell'art. 103-comma 1 del medesimo D.L., Le comunico che ho provveduto a rivolgere apposito quesito al Ministero della Giustizia, per cui, in caso di risposta favorevole, sarò ben lieto di risolvere la questione in modo più soddisfacente per gli Avvocati interessati, eventualmente disponendo il rimborso delle somme già devolute allo Stato.

Saluti cordiali.

IL PRESIDENTE
Mario Vincenzo D'Aprile
(firma digitale)

D'APRILE MARIO VINCENZO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
14.07.2020 10:19:05 UTC